



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Delegato

Nella procedura di concordato minore n. 250-1/2024

Debitore: DI COSTANZO PIERLUIGI

Gestore: Avv. Gianfranco Circolo -Organismo di Composizione della Crisi "A Sostegno del Debitore Santa Maria Capua Vetere"

A scioglimento della riserva assunta in data 13-01-2026

Emana la seguente

SENTENZA

In fatto

Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2024, il debitore DI COSTANZO PIERLUIGI, nato a Caserta il 13 aprile 1976, residente in Sessa Aurunca (CE) alla via Corbara Marzulli-Sessa, C.F. DCSP76D13B963P, titolare della ditta individuale esercente attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia in Piazza Nifo n. 170 a Sessa Aurunca, per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi "A Sostegno del Debitore Santa Maria Capua Vetere" nella persona del Gestore Avv. Gianfranco Circolo, ha presentato domanda di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Con decreto del 31 marzo 2025, il Giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione della proposta a tutti i creditori e assegnando agli stessi il termine di trenta giorni per far pervenire all'O.C.C. la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta concordataria.

La proposta di concordato prevede il soddisfacimento dei creditori mediante un piano di durata complessiva di 138 rate mensili (circa 11 anni e mezzo), articolato come segue:

pagamento integrale dei creditori privilegiati per euro 127.445,53 mediante 138 rate mensili di euro 923,52, di cui euro 598,52 versate dal debitore ed euro 325,00 apportate dal padre Di Costanzo Giovanni quale finanza esterna;

pagamento al 10% dei creditori chirografari per euro 18.582,62 mediante 23 rate semestrali di euro 807,94, versate integralmente dal padre Di Costanzo Giovanni quale finanza esterna.

L'indebitamento complessivo del debitore ammonta a euro 288.029,68, di cui euro 154.035,57 relativo a debiti con privilegio generale ed euro 133.994,11 in chirografo.

All'esito del termine assegnato per le adesioni, l'O.C.C. ha depositato relazione in data 26 giugno 2025 dalla quale risulta che:

Hanno espresso voto favorevole (esplicito o tacito per silenzio-assenso):

Ifis NPL Investing SPA (cessionaria di Intesa SanPaolo SPA già Neos Banca SPA e di MPS SPA) per euro 57.950,22

Axator Italy SPA (cessionaria Siena NPL 2018 SRL) per euro 24.324,00

Saphira SPV SRL (cessionaria Eclipse 1 SRL) per euro 47.798,00

Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - BCC per euro 38.428,00 (adesione tacita)

per un ammontare complessivo di euro 168.500,22, pari al 62,72% dei crediti ammessi al voto.

Hanno espresso voto contrario:

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta per euro 77.320,53, pari al 37,28% dei crediti ammessi al voto.

Con decreto del 21 luglio 2025, il Giudice, rilevato che l'O.C.C. non aveva fornito prova dell'avvenuta notificazione del decreto di apertura alla Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - BCC a causa del mutamento dell'indirizzo PEC del creditore nelle more del procedimento, ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto di apertura del 31 marzo 2025 all'indirizzo PEC corretto risultante da INIPEC, assegnando al creditore termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione per far pervenire all'O.C.C. la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta. L'O.C.C., con relazione del 26 giugno 2025, ha dato atto di aver eseguito la rinnovazione della notifica in data 24 luglio 2025 e di aver provveduto alla notificazione anche del decreto del 21 luglio 2025 con PEC del 30 luglio 2025. Decorso il termine assegnato, la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - BCC non ha fatto pervenire alcuna comunicazione all'O.C.C., per cui, ai sensi dell'art. 79, comma 3, C.C.I.I., si intende che abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 29 aprile 2025, ha dichiarato il proprio "DISSENSO E DI NON ADERIRE ALLA PROPOSTA di concordato minore", motivando tale decisione con "carenze informative e/o motivazionali della domanda e della relazione dell'OCC in ordine all'effettive cause di sovraindebitamento, sulla diligenza impiegata dal debitore, sulla reale situazione economica-patrimoniale-finanziarie del debitore" e ritenendo non conveniente la proposta "rispetto all'alternativa liquidatoria e alla possibilità di agire con azioni esecutive e misure cautelari sulle risorse attuali e future derivanti dall'attività professionale".

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicazione del 30 aprile 2025, ha manifestato "MANCATA ADESIONE alla proposta, relativamente alle somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione inerenti i crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori".

Il debitore ha quindi richiesto l'omologazione del concordato minore con applicazione dell'art. 80, comma 3, C.C.I.I.

DIRITTO

I. Quadro normativo di riferimento

Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-82 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, quale strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato ai debitori non fallibili con passività complessive non superiori a cinque milioni di euro.

L'art. 80 C.C.I.I. disciplina il procedimento di omologazione, stabilendo al comma 1 che il giudice, verificati l'ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza.

II. Verifica dei presupposti per l'omologazione

A) Ammissibilità della proposta

I presupposti di ammissibilità della proposta sono stati già oggetto di verifica in sede di apertura della procedura ai sensi dell'art. 78 C.C.I.I. Il debitore Di Costanzo Pierluigi risulta qualificabile come piccolo imprenditore, titolare di ditta individuale esercente commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, e si trova in stato di sovraindebitamento incolpevole derivante dal ritardo nell'erogazione dei finanziamenti per la ristrutturazione del negozio e dalla successiva crisi economica del settore, aggravata dalla pandemia Covid-19.

B) Fattibilità del piano

La fattibilità del piano è stata attestata dall'O.C.C. nella relazione di cui all'art. 76 C.C.I.I., che ha specificamente valutato la sostenibilità economica del piano sulla base del reddito del debitore (euro 25.326,00 annui nel 2025, pari a euro 2.110,50 mensili) e dell'apporto di finanza esterna garantito dal padre Di Costanzo Giovanni. Tale valutazione appare congrua e condivisibile, considerato che le spese familiari dichiarate ammontano a euro 1.175,00 mensili e la rata a carico del debitore è di euro 598,52 mensili, risultando quindi sostenibile con il reddito disponibile.

L'O.C.C. ha inoltre depositato in data 12 gennaio 2026 polizza assicurativa vita Allianz n. 502543843 con capitale assicurato di euro 150.000,00 (euro 300.000,00 in caso di infortunio), a garanzia della continuità dei pagamenti per l'intera durata del piano.

C) Mancato raggiungimento delle maggioranze ordinarie

L'art. 79, comma 1, C.C.I.I. stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nel caso di specie, pur avendo aderito alla proposta creditori rappresentanti il 62,72% dei crediti ammessi al voto, non si è raggiunta la maggioranza richiesta a causa del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, titolare di crediti per euro 77.320,53 pari al 37,28% dei crediti ammessi al voto.

Come precisato dalla giurisprudenza, nel concordato minore opera la regola del silenzio-assenso", per cui i creditori che non hanno comunicato il proprio voto si intendono favorevoli alla proposta ai sensi dell'art. 79, comma 3, C.C.I.I.

III. Applicazione del "cram down fiscale" ex art. 80, comma 3, C.C.I.I.

Nel caso di specie, pur non essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto a causa del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, trova applicazione l'art. 80, comma 3, C.C.I.I., che consente l'omologazione del concordato minore "anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di merito, il giudice può procedere all'omologazione anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando tale adesione sarebbe stata determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, C.C.I.I., purché la proposta di soddisfacimento risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

A) Determinanza dell'adesione

Nel caso di specie, l'adesione dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata determinante per il raggiungimento della maggioranza, rappresentando i relativi crediti il 37,28% del totale dei crediti ammessi al voto. Infatti, sterilizzando il voto contrario dell'Amministrazione finanziaria, la percentuale di adesioni salirebbe al 100%, superando ampiamente la soglia del 50% richiesta.

B) Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

La valutazione di convenienza deve essere condotta mediante il confronto tra l'importo complessivamente offerto nel piano concordatario e quanto sarebbe liquidabile in una procedura di liquidazione controllata. L'O.C.C., nella specifica relazione depositata, ha attestato che nell'alternativa liquidatoria si potrebbe realizzare un importo pari a euro 48.620,07, mentre la proposta concordataria prevede il pagamento di euro 145.578,55 in favore dei creditori.

Tale valutazione appare congrua e condivisibile, considerato che:

- Il patrimonio del debitore risulta costituito da: Immobili di proprietà esclusiva per euro 109.725,00 (immobile residenziale e locale commerciale) Quote di immobili in comproprietà per euro 54.058,12 (quota 2/8 di vari immobili)-Totale patrimonio immobiliare: euro 163.783,12
- I costi della procedura liquidatoria (compenso del liquidatore, spese per le operazioni di vendita, costi di trasferimento dei beni) inciderebbero significativamente sul ricavato, riducendo l'attivo disponibile a circa euro 69.096,00 per gli immobili;
- L'incertezza delle entrate future derivanti dall'esercizio di attività di ottico, che potrebbero risultare inferiori rispetto ai ricavi registrati nel piano concordatario, attesa l'aleatorietà dei redditi professionali futuri;
- L'assenza di finanza esterna nell'alternativa liquidatoria, mentre il piano concordatario beneficia dell'apporto di euro 62.982,79 da parte del padre del debitore;
- La natura personale dell'attività di ottico, che comporterebbe la cessazione dell'attività in caso di liquidazione con perdita del valore di avviamento.

Come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione di convenienza deve fondarsi sul confronto tra le somme offerte nel piano concordatario e il valore del patrimonio prontamente liquidabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto dei costi inevitabilmente connessi alla procedura liquidatoria".

Nel caso di specie, la proposta concordataria garantisce all'Agenzia delle Entrate:

Il pagamento integrale dei crediti privilegiati per euro 66.439,46 nella misura del 38,36% (euro 25.488,60)

Il pagamento al 10% dei crediti chirografari per euro 10.881,07 (euro 1.088,11)

Tale trattamento risulta significativamente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, che non consentirebbe alcun soddisfacimento dei crediti chirografari e solo un parziale soddisfacimento di quelli privilegiati.

IV. Valutazione delle osservazioni dell'O.C.C.

L'O.C.C. ha evidenziato nella propria relazione che tutti gli istituti di credito hanno violato i principi di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124-bis del T.U.B., erogando finanziamenti in presenza di manifesta incapacità di rimborso da parte del debitore. Tale circostanza, ai sensi dell'art. 69, comma 2, C.C.I.I., preclude a tali creditori la possibilità di presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

V. Valutazione della durata del piano

Il piano prevede una durata di 138 mesi (11 anni e mezzo), che, pur risultando superiore al decennio, appare giustificata dalla natura dell'attività svolta dal debitore (commercio al dettaglio di ottica), dalla storicità dell'impresa (attiva dal 2003), dalla presenza di finanza esterna garantita e dalla sottoscrizione di polizza assicurativa vita a garanzia della continuità dei pagamenti. Come evidenziato dall'O.C.C., il reddito del debitore è in costante aumento (da euro 12.897,00 nel 2024 a euro 25.326,00 nel 2025), confermando la sostenibilità del piano.

VI. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti per l'omologazione del concordato minore proposto mediante applicazione del "cram down fiscale" ex art. 80, comma 3, C.C.I.I.

In particolare:

La proposta risulta ammissibile sotto il profilo giuridico;

Il piano appare fattibile sulla base dell'attestazione dell'O.C.C. e della polizza assicurativa sottoscritta;

Sussistono i presupposti per l'applicazione del "cram down fiscale" ex art. 80, comma 3, C.C.I.I., essendo l'adesione dell'Agenzia delle Entrate determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze;

La proposta risulta significativamente più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

VII. Disposizioni per l'esecuzione

Ai sensi dell'art. 81 C.C.I.I., il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, **mentre l'O.C.C. vigila sull'esatto adempimento del concordato minore.**

Per quanto concerne il compenso spettante al professionista nominato dall'O.C.C., in applicazione dell'art. 81, comma 4, C.C.I.I., che subordina la liquidazione definitiva del compenso alla presentazione della relazione finale e alla verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano, "la somma prevista a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'O.C.C. dovrà essere versata sul conto corrente aperto per il fondo spese e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti)".

P.Q.M.

Visti gli artt. 78, 79 e 80 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

OMOLOGA il concordato minore proposto dal debitore DI COSTANZO PIERLUIGI, nato a Caserta il 13 aprile 1976, residente in Sessa Aurunca (CE) alla via Corbara Marzulli-Sessa, C.F. DCSP76D13B963P, e **DICHIARA CHIUSA** la procedura.

DISPONE che della presente sentenza sia data adeguata pubblicità mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese.

ORDINA che il compenso spettante al professionista nominato dall'O.C.C., pari a euro 14.460,83, sia versato sul conto corrente del fondo spese e vi rimanga accantonato fino alla completa esecuzione del piano, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti.

DISPONE che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

CONDANNA il debitore al pagamento delle spese di procedura, liquidate in euro 325,00.

Santa Maria Capua Vetere, 27 gennaio 2026

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Pasqualina Principale